

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 31 del 14 Dicembre 2024

### SOMMARIO

1. <b>REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI</b> - Le Note del Ministero e di Unioncamere - Rimangono i dubbi e le perplessità .....	2
2. <b>L. N. 176/2024</b> - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.....	4
3. <b>D.L. N. 178/2024</b> - Codice della crisi d'impresa - Soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.....	4
4. <b>L. N. 187/2024</b> - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 145/2024 (c.d. "Decreto Fluss") - Ingresso in Italia di lavoratori stranieri - Contrasto al caporalato .....	5
5. <b>L. N. 189/2024</b> - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 155/2024 - Collegato fiscale .....	7
5.1. L. N. 189/2024 - BONUS PATENTI GIOVANI AUTOTRASPORTTATORI 2025 - Incentivi per la formazione di nuovi conducenti dai 18 ai 35 anni .....	7
6. <b>D.LGS. N. 190/2024</b> - Pubblicato il testo unico delle rinnovabili - Regolamentati tre regimi amministrativi .....	8
7. <b>IT-WALLET</b> - Dal 4 dicembre 2024 attivo per tutti gli italiani - Tre documenti digitali su App IO .....	10
8. <b>CARTE TACHIGRAFE E CRONOTACHIGRAFI</b> - Importanti novità a decorrere dal 31 dicembre 2024 - Passaggio ai tachigrafi di seconda generazione G2V2 .....	11
9. <b>RESPONSABILI TECNICI</b> - Disponibile il calendario delle verifiche per l'anno 2025 .....	12
10. <b>RAEE</b> - Ulteriori indicazioni sulle misure semplificate per la gestione filiera ritiro .....	12
11. <b>PATENTE A CREDITI EDILIZIA</b> - I chiarimenti dell'INL sul regime sanzionatorio .....	13
12. <b>ISTAT - NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025</b> - Gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti .....	14
13. <b>GARANTE PRIVACY</b> - Online la newsletter del 3 dicembre 2024 .....	15
14. <b>FNC - FONDO NUOVE COMPETENZE 2024</b> - Come accedere agli incentivi per la formazione dei dipendenti - Pubblicato il decreto che dà il via alla terza edizione .....	16
15. <b>ACN - AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE</b> - Pubblicate le linee guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati .....	17
16. <b>INFORMAZIONI SULL'IMPOSTA SUL REDDITO</b> - Approvati modelli e formati UE per le comunicazioni .....	17
17. <b>DEFORESTAZIONE ZERO</b> - Le regole Ue sulle dichiarazioni ambientali .....	18
19. <b>PMI</b> - Stanziati 320 milioni di euro per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili - In arrivo il decreto .....	20
20. <b>DISEGNI E MODELLI</b> - Le nuove regole dettate dall'Unione europea - Protezione estesa ai design digitali e stampati in 3D .....	20
21. <b>TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - LA "TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri."</b> - Avvio della fase operativa dal prossimo 15 dicembre .....	21
22. <b>IMBALLAGGI CONTENENTE LIQUIDI ALIMENTARI</b> - Contributi per 10 milioni di euro volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere nelle ZEA - Attesa la pubblicazione del bando .....	22
23. <b>CRA - Cyber Resilience Act</b> - Pubblicato il regolamento europeo sulla cybersicurezza dei prodotti digitali .....	23

<b>24. INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IL DISEGNO DI LEGGE IN DISCUSSIONE AL SENATO -</b> Arrivati i primi rilievi critici della Commissione europea - Occorre rispettare il dettato dell'AI ACT senza ulteriori limitazioni .....	24
<b>25. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA'</b> - Adottato il marchio collettivo "AGRICOLTORE ALLEVATORE CUSTODE DELL'AGROBIODIVERSITA'" - Dettate le regole di utilizzo del marchio .....	26
<b>26. CONAI</b> - Da luglio 2025 variano i contributi ambientali per gli imballaggi in legno, plastica e vetro e per i compositi a base carta .....	27
<b>27. FAQ ERRATE</b> - Responsabilità della P.A. - Deve risarcire il danno causato .....	27
<b>28. CENSIS</b> - 58° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2024 - Poca crescita - Poca cultura - Stipendi ridotti .....	28
<b>29. CARTA DEDICATA A TE</b> - Attivazione e primo acquisto entro il prossimo 16 dicembre - Pena la decadenza dal beneficio.....	29
<b>Altre notizie in breve</b> .....	30
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	31

## **1. REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - Le Note del Ministero e di Unioncamere - Rimangono i dubbi e le perplessità**

*Alla luce delle ordinanze pubblicate dal Consiglio di Stato il 15 ottobre scorso quali sono le azioni che il sistema camerale deve intraprendere per la gestione del Registro dei titolari effettivi, in attesa che si pronunci la Corte di giustizia europea?*

Questa è in sostanza la domanda che ci si è posti anche, su sollecitazione di alcune categorie professionali, le quali più volte hanno chiesto un comportamento univoco da parte delle Camere di Commercio, i cui difformi comportamenti possono aver generato **"numerosi problemi interpretativi per le imprese e per i commercialisti che, pur consapevoli che la sospensione dell'operatività del Registro importa quale conseguenza il blocco integrale del sistema, vedono abilitata sul sistema anche la funzione di ricezione delle comunicazioni di conferma annuale dei dati e legittimamente si interrogano sul corretto modo secondo cui operare per non incorrere in sanzioni"**.

In data 29 novembre 2024 è stata **inviata Via PEC alle Camere di commercio una Nota di Unioncamere** con la quale comunica di aver interpellato (con nota Prot. 30547 del 21 ottobre scorso) i Ministeri competenti (Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero dell'economia e delle finanze) per un parere circa gli effetti delle ordinanze del Consiglio di Stato pubblicate in data 15 ottobre 2024 **al fine di definire linee di comportamento univoche nella gestione del Registro dei Titolari effettivi in attesa della chiara definizione del quadro giuridico.**

La risposta è arrivata, per ora, solo dal Ministero delle imprese e del made in Italy con **Nota del 28 novembre 2024, Prot. n. 0115836**, nella quale, riportando il parere acquisito presso l'Avvocatura generale dello Stato, si sostiene che **«le pronunce cautelari rese dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere, e conseguentemente l'applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio, nonché della possibilità di consultazione dei dati, per scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio in ragione dell'ostensione dei dati personali presenti nel registro»**, in ciò, dunque, **nulla innovando rispetto alla situazione di diritto ad esse precedente**, come determinata dalle pronunce cautelari rese dal TAR Lazio prima (n. 06839 del 9 aprile 2024) e dal Consiglio di Stato (n. 8248 del 15 ottobre 2024) poi.

Dunque, secondo il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy **"le richiamate ordinanze del Consiglio di Stato non modificano nulla rispetto alla situazione di diritto ad esse precedente"**.

Sul parere poi espressamente richiesto da Unioncamere in merito all'adempimento della **conferma annuale dei dati**, di cui all'[articolo 3, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto 11 marzo 2022, n.](#)

**55, "il Ministero ha sospeso il giudizio nell'attesa di acquisire un parere anche dal Ministero dell'Economia e delle finanze".**

In considerazione di quanto sopra espresso - si legge poi nel comunicato di Unioncamere - **"si richiede che le Camere di commercio adottino una linea uniforme e di continuità rispetto ai precedenti indirizzi, anche in relazione alle numerose istanze provenienti dalle categorie e dagli ordini professionali, ovvero quella di ritenere i dispositivi del CdS come una sospensione vera e propria dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo e conseguentemente della relativa conferma, dell'irrogazione delle sanzioni, delle verifiche a campione da parte degli Uffici sulle dichiarazioni rese e soprattutto dell'accesso ai dati a qualsiasi titolo".**

Sarà cura degli Uffici di Unioncamere fornire ulteriori aggiornamenti ed eventuali indicazioni pervenute dai Ministeri competenti, **in particolare sulla questione dell'adempimento della conferma.** Vista la delicatezza del tema, Unioncamere raccomanda, inoltre, **"di adottare la linea comune sopra definita, fornendo anche una comunicazione conseguente sui canali informativi delle Camere".**

Premesso che non ci risulta che tali note siano state per ora pubblicate né dalle Camere di commercio sui propri siti istituzionali né sul Portale dedicato al Registro dei titolari effettivi, si rimane sconcertati della **inutilità di questa comunicazione in quanto non dice nulla di nuovo che le Camere di Commercio già non sappiano.**

Diverso sarebbe stato il discorso se Unioncamere o il Ministero avesse preso una decisione drastica e chiara affermando che **"Dopo le pronunce cautelari sul Registro dei titolari effettivi rese dal TAR del Lazio, prima, e dal Consiglio di Stato, poi, le Camere di commercio devono sospendere ogni attività al riguardo e respingere ogni comunicazione di iscrizione, variazione, ecc. e di conseguenza chiudere il Portale dedicato inibendo ogni eventuale comunicazione da parte delle imprese".**

Di conseguenza, vengono per ora sospesi:

- **i termini per i vari adempimenti (non gli adempimenti);**
- **l'applicazione delle sanzioni per tardivi od omessi adempimenti;**
- **il sistema di consultazione dei dati da parte dei soggetti legittimati;**
- **il sistema di accreditamento alla consultazione da parte dei soggetti obbligati.**

I [commercialisti](#) si sentono *"soddisfatti per le indicazioni di Unioncamere sui titolari effettivi"*, ma ci sia permesso di osservare che non capiamo di cosa possano essere soddisfatti considerato che con ogni probabilità, non essendo arrivato nessun esplicito divieto di comunicazione (si parla semplicemente di "sospensione dell'obbligo di comunicazione"), le Camere di commercio continueranno a fare quello che hanno fatto finora: alcune Camere di Commercio opteranno per la sospensione di tutti gli adempimenti di comunicazione, variazione, conferma e consultazione del Registro; altre, invece, continueranno ad accettare le comunicazioni di prima iscrizione, ovvero di conferma o variazione dei dati.

Basta vedere, per esempio, cosa [scrive sul proprio sito la Camera di Commercio di Vicenza](#), secondo la quale, le Camere di Commercio - anche dopo le indicazioni del Ministero delle imprese e del made in Italy del 28 novembre 2024 - **possono continuare a ricevere i seguenti adempimenti:**

- prima comunicazione dati TE;
- variazione dati TE;
- conferma annuale dati TE.

**Non ci resta che attendere altre novità più rassicuranti, ... ma rimaniamo pessimisti !**

LINK:

[Per consultare il testo della Nota del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 115836/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la nota di Unioncamere inviata alle Camere di Commercio il 29 novembre 2024, cliccare QUI](#)

## **2. L. N. 176/2024 - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora**

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024, la **legge 18 novembre 2024, n. 176**, recante «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora».

Il provvedimento – **in vigore dal 14 dicembre 2024** - mira a colmare “vuoto di tutela”, ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., e con i **principi ispiratori della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale**, in base ai quali l'assistenza sanitaria andrebbe garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano «nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali». La legge prevede, all'articolo 1, la istituzione di un **Fondo**, di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, **per finanziare un programma sperimentale nelle città metropolitane al fine di garantire l'assistenza sanitaria progressiva ai senza dimora**.

Questo permetterà loro di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, selezionare un medico e accedere alle prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

La ripartizione del Fondo tra le Regioni si baserà sulla **popolazione residente nelle città metropolitane di ciascun territorio**, con un decreto ministeriale da adottare **entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge**, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e consultando le associazioni di volontariato e assistenza sociale più rappresentative.

L'articolo 2 prevede che il Governo, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, **presenti annualmente entro il 30 giugno una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento**, focalizzandosi sul numero di senza dimora iscritti negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali di ciascuna Regione, sulle prestazioni erogate, sulle eventuali criticità riscontrate e sui costi sostenuti.

L'articolo 3, infine, riguarda le **modalità di finanziamento del Fondo**.

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 176/2024, cliccare QUI.](#)

## **3. D.L. N. 178/2024 - Codice della crisi d'impresa - Soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale m. 280 del 29 novembre 2024, il **DECRETO-LEGGE 29 novembre 2024, n. 178**, recante “**Misure urgenti in materia di giustizia**”.

Due sono gli articoli che qui vogliamo mettere in evidenza:

- **l'articolo 8** recante “*Norma di interpretazione autentica di disposizioni modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*”;
- **l'articolo 9** recante “*Copertura assicurativa di determinati soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità*”.

**1) L'articolo 8** reca una **norma di interpretazione autentica delle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 136/2024, modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

In particolare, con una norma di interpretazione autentica, l'articolo chiarisce i termini di applicazione della disciplina transitoria di cui all'**art. 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136**, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

Ai sensi del suddetto comma 4 dell'articolo 56, le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 136/2024, oltre ad applicarsi ai procedimenti instaurati o aperti successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero **al 28 settembre 2024**, si applicano altresì a quelli pendenti alla medesima data.

A tal fine, l'art. 8 del decreto-legge in commento specifica che **gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore** del citato D.Lgs. n. 136 del 2024 **restano validi e non necessitano di essere rinnovati, modificati o integrati** in base alle norme da ultimo introdotte e sono fatti salvi i provvedimenti adottati nel corso della procedura.

Secondo quanto affermato nella relazione, l'intervento si è reso necessario in quanto **la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio** che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme (come ad esempio rispetto ai novellati requisiti di accesso previsti per alcuni istituti).

Si è pertanto ritenuto opportuno dare un'interpretazione autentica nell'immediatezza dell'entrata in vigore del decreto correttivo che salvaguardasse gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in precedenza.

Più in dettaglio, l'articolo 8 cita una serie di procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica, ovvero:

- le composizioni negoziate;
- i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza,
- i procedimenti di esdebitazione.

Rispetto alle procedure elencate all'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 136 del 2024, non risultano specificamente richiamati i piani attestati di risanamento, le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa e le procedure di amministrazione straordinaria.

**2) L'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità**, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, **la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente.

Il suddetto Fondo è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - inizialmente in via sperimentale dal 2016 al 2019 - allo scopo di reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni sul lavoro in favore di determinati soggetti.

La dotazione del Fondo in oggetto è stata successivamente integrata in via strutturale di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, ad opera dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 124/2018, che ha esteso anche la platea di soggetti in favore dei quali è posta la copertura assicurativa in questione.

Successivamente, la dotazione del Fondo è stata **ridotta a 2.850.000 di euro a decorrere dal 2024** (ex art. 1, comma 523, della L. 213/2023).

Il successivo comma 2 dispone che agli oneri derivanti dalla suddetta estensione, pari a **43.650 euro per il 2024 e a 523.800 euro annui a decorrere dal 2025**, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo in oggetto.

Le suddette risorse, come riportato nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento, sulla base di quanto rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è risultata finora più che sufficiente rispetto alle polizze assicurative attivate; infatti, secondo l'ultima rilevazione al 21 novembre 2024 evidenzia un utilizzo di risorse per circa 1,3 milioni di euro a fronte di una dotazione di 2,850 milioni.

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 178/2024, cliccare QUI.](#)

#### **4. L. N. 187/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 145/2024 (c.d. "Decreto Flussi") - Ingresso in Italia di lavoratori stranieri - Contrasto al caporalato**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024 la **Legge 9 dicembre 2024, n. 187**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali"**.

La legge - in vigore dall' 11 dicembre 2024 - è composta da 32 articoli (nel D.L. erano 21) suddivisi nei seguenti 5 Capi:

- **Capo I** - Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri (artt. 1 - 4);

- **Capo II** - Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso (artt. 5 - 10);
- **Capo III** - Disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale (artt. 11 - 15-sexies);
- **Capo IV** - Disposizioni processuali (artt. 16 - 18-ter);
- **Capo V** - Disposizioni transitorie e finali (artt. 19 - 21).

Rispetto al testo originario del decreto legge, entrato in vigore lo scorso 11 ottobre 2024, la legge di conversione contiene diverse nuove misure.

Tra queste c'è la **lista dei paesi di origine sicura**, che sono stati ridotti a 19: **Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.**

Un elenco che sarà aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge. Una notifica sull'aggiornamento sarà inviata alla Commissione europea.

Un ulteriore intervento riguarda il **passaggio di competenze in relazione alla convalida dei trattenimenti per le persone che richiedono protezione internazionale.**

Tale competenza passa dalle sezioni specializzate in materia di migrazioni alle Corti d'appello in composizione monocratica.

La novità si applicherà dall' 11 gennaio 2025 (dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Flussi).

Ci sono poi le misure di rafforzamento delle tutele contro lo sfruttamento e il caporalato.

Viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno della durata di 6 mesi prorogabile per le vittime di sfruttamento lavorativo che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità.

Inoltre saranno previsti interventi di assistenza e di formazione, tra i quali rientrerà anche l'assegno di inclusione, per quanti contribuiscono a far emergere i reati (e per i loro familiari).

Per il 2025 sono **previsti fino a 10mila nulla osta al lavoro al di fuori delle quote annuali per colf e badanti.**

Vengono aggiornate le quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali previste per il 2025: le unità di lavoratori stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero vengono aumentate a 110.000 (47.000 devono essere prioritariamente riservate ai lavoratori del settore agricolo).

I datori di lavoro che vogliono presentare la richiesta di nulla osta al lavoro, potranno farlo grazie a domande precompilate, attraverso il portale del Ministero dell'Interno.

La prima domanda è partita lo scorso 1° novembre e potrà essere inviata fino alla fine del mese.

Ciascun datore di lavoro potrà presentare fino a 3 richieste di nulla osta al lavoro.

Dal 2025 le procedure di richiesta di nulla osta e rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro **saranno interamente digitalizzate** per ridurre i tempi di gestione e aumentare i controlli.

Per il **ricongiungimento familiare**, è richiesto al cittadino straniero il soggiorno legale di almeno due anni in Italia.

Altro requisito è la conformità dell'alloggio, legata alla verifica del numero degli occupanti e ai requisiti minimi di superficie ed igienico-sanitari.

Viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al Prefetto il provvedimento di **fermo amministrativo delle navi ONG** che soccorrono i migranti in mare.

Fino al 2027 continua a essere consentito agli stranieri **l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario senza il riconoscimento delle rispettive qualifiche professionali conseguite all'estero.**

Così come fino al 31 dicembre 2025 chi vuole esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private una professione medica o sanitaria in Italia la propria attività lavorativa in deroga alle norme che prevedono il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.

LINK:



[Per consultare il testo del D.L. n. 145/2024, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, cliccare QUI.](#)

## **5. L. N. 189/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 155/2024 - Collegato fiscale**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, la **Legge 9 dicembre 2024, n. 189**, recante: "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali**".

La legge è **composta di 27 articoli** (erano 11 articoli nel D.L.), suddivisi nei seguenti **quattro Capi**:

- Capo I - Interventi economici in materia di investimenti e lavoro (artt. 1 – 6-sexies);
- Capo II - Disposizioni fiscali (artt. 7 e 8);
- Capo III - Disposizioni in materia di enti territoriali (artt. 9 – 9-quater);
- Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 10 e 11).

Tra le novità apportate durante il percorso parlamentare da segnalare quella che riguarda il **concordato preventivo biennale e il ravvedimento speciale CPB 2018-2022**.

Con riferimento al concordato preventivo biennale, la legge di conversione, riapre i termini per aderire al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.

La possibilità è riservata ai soggetti ISA che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale (art. 7-bis).

Quanto al ravvedimento speciale CPB 2018-2022, diventa ufficiale l'estensione della misura alle imprese multiattività che nei periodi di riferimento erano escluse dagli ISA (art. 7, comma 1, lett. a)).

La legge di conversione conferma l'ampliamento della platea del "bonus Natale", l'indennità una tantum, per l'anno 2024, di importo pari a 100 euro a favore di taluni lavoratori dipendenti, introdotta dall'articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 (art. 7-ter).

Diventa ufficiale anche la **proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il secondo acconto IRPEF 2024 per le persone fisiche titolari di partita IVA** che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997. La proroga non riguarda i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi INAIL (art. 7-quater).

Confermato anche la modifica alla **disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno**, introducendo la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa, che doveva essere presentata entro il 2 dicembre 2024, un ammontare di investimenti effettivamente realizzati superiore a quello esposto nella comunicazione iniziale di prenotazione del credito, inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (art. 8).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 155/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

## **5.1. L. N. 189/2024 - BONUS PATENTI GIOVANI AUTOTRASPORTATORI 2025 - Incentivi per la formazione di nuovi conducenti dai 18 ai 35 anni**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, la **Legge 9 dicembre 2024, n. 189**, recante: "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali**".

Il Collegato fiscale, prevede lo stanziamento di ulteriori risorse per il **bonus patenti giovani autotrasportatori, per l'edizione 2025**.

In particolare con l'art 1, comma 6 bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, **si stabilisce un incremento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo** di cui all'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge n. 121 del 2021, relativo al cosiddetto **"Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto"**.

Il «**Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto**» istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 prevede che a decorrere dal 1° luglio 2022 e **fino al 31 dicembre 2026, si incentivi la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto** mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

#### **Il fondo ha dotazione pari:**

- a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022
- **a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.**

Si tratta di un contributo, denominato **"buono patente autotrasporto"**, **pari all'80 per cento della spesa sostenuta** e comunque **di importo non superiore a 2.500 euro**, in favore dei **cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali** per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma **"Buono patenti"** accessibile anche tramite il sito del Ministero dell'economia e delle finanze. L'applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei.

Per accedere al contributo è necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza. L'identità dell'utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso SPID, CIE o CNS.

#### **Il buono può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate che applicano una riduzione delle spese di formazione pari al valore del buono stesso.**

Attenzione al fatto che il buono deve essere **attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione**, decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato.

In caso di annullamento del buono, il beneficiario può richiedere l'emissione di un nuovo buono, secondo le procedure e nei limiti delle risorse disponibili all'atto della nuova richiesta di emissione.

Le autoscuole, una volta accreditate, verranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari.

In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle autoscuole.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 155/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

## **6. D.LGS. N. 190/2024 - Pubblicato il testo unico delle rinnovabili - Regolamentati tre regimi amministrativi**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, il **Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190**, recante **"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"**.

Composto da 15 articoli, il Decreto Legislativo entrerà **in vigore il 30 dicembre 2024**.

Le Regioni e gli Enti locali avranno 180 giorni per adeguare le procedure amministrative alle disposizioni, uniformare le procedure amministrative.



**Obiettivo del provvedimento**, che rientra nel quadro delle riforme previste dal PNRR, è **superare la frammentarietà** che caratterizza la disciplina, garantendo una **maggiore uniformità normativa** che possa ridurre i tempi amministrativi e migliorare l'efficacia delle procedure autorizzative, come più volte richiesto dalla Commissione Europea e dal Consiglio UE.

La normativa, che deve sempre e comunque rilanciare lo sviluppo delle energie sostenibili con la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, qualifica gli interventi su impianti rinnovabili come di "pubblica utilità, indifferibili e urgenti".

In particolare il decreto, **definisce i regimi amministrativi**:

- per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
- per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti e
- per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Il Testo Unico prevede i seguenti **tre diversi regimi amministrativi**:

1. **Attività libera**: riservata a impianti fotovoltaici fino a 12 MW su coperture esistenti o agrivoltaici fino a 5 MW, a condizione che non interessino aree protette o vincolate (Allegato A).
2. **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**: si applica a impianti di media grandezza, come quelli superiori a 1 MW, senza che siano necessarie modifiche infrastrutturali o urbanistiche significative (Allegato B).
3. **Autorizzazione unica**: procedura da utilizzare per progetti complessi o con rilevante impatto ambientale. In questo caso è previsto un processo centralizzato, attivando il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per quelli più articolati (Allegato C).

Il regime più semplice è l'**attività libera**, che non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.

In presenza di vincoli paesaggistici, **l'autorità dovrà pronunciarsi entro 30 giorni** anziché entro i 45 giorni attualmente previsti.

La **procedura abilitativa semplificata (PAS)** sarà utilizzata per i progetti che non sono assoggettati a valutazioni ambientali, ma per i quali è necessaria l'acquisizione degli atti di assenso di competenza comunale.

In caso di inerzia dell'Amministrazione, scatterà il **silenzio assenso** anziché il silenzio inadempiuto. Nei casi più semplici, i richiedenti otterranno il titolo abilitativo **entro 30 giorni**.

Per interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse da quella precedente, si utilizzerà la **conferenza di servizi** con una procedura semplificata: decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, **il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni**.

Per i progetti che prevedono il coinvolgimento di più Amministrazioni, il procedimento dovrà concludersi **entro 75 giorni**.

Il titolo abilitativo decadrà in caso di mancato avvio dei lavori o di entrata in esercizio entro i termini previsti dal cronoprogramma.

Il decreto prevede infine il regime dell'**autorizzazione unica**, che **per gli impianti di potenza inferiore a 300 megawatt** va presentata alla Regione, mentre per quelli di potenza superiore al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Il testo regola la fase successiva alla presentazione dell'istanza, durante la quale deve essere verificata la completezza della documentazione, e i tempi per la richiesta di eventuali integrazioni e la conclusione del procedimento.

In generale, nei casi più semplici di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, i procedimenti per ottenere l'autorizzazione **potranno durare 175 giorni**.

Nei casi più complessi, che prevedono la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o la VIA, i procedimenti **dureranno fino a fino a 420 giorni**.

Affinchè sia possibile rispettare tali termini, la conferenza di servizi dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data della prima riunione, con una sospensione dei termini pari al massimo a 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

Altro importante passaggio riguarda il sistema di sanzioni (art. 11) previste **per** chi realizza o gestisce impianti in assenza delle necessarie autorizzazioni o in violazione delle norme, che possono essere dirette ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'impianto;
- esecutore delle opere;
- direttore dei lavori in caso di costruzione ed esercizio di opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione unica.

L'importo delle sanzioni varia tra 1.000,00 e 150.000,00 euro.

Nel caso invece di interventi eseguiti **senza PAS**, la sanzione amministrativa è compresa tra i 500,00 e i 30.000,00 euro:

Qualora le installazioni abusive siano effettuate in aree agricole, le sanzioni possono arrivare fino a 100.000,00 euro con ripristino dello stato dei luoghi, fermo restando le vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e delle norme edilizie.

**Entro il 21 maggio 2025**, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una **mappatura del territorio nazionale** individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, dandone comunicazione alla Conferenza unificata (art. 12).

**Entro il 21 febbraio 2026**, sulla base della mappatura di cui sopra e nell'ambito delle aree idonee individuate, ciascuna regione e provincia autonoma adotta un **Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili** e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

## **7. IT-WALLET - Dal 4 dicembre 2024 attivo per tutti gli italiani - Tre documenti digitali su App IO**

Tutto pronto per l'IT-Wallet. **A decorrere dal 4 dicembre 2024 tutti i cittadini hanno accesso a questo servizio.**

Il portafoglio digitale per i documenti, realizzato dal Dipartimento per la trasformazione digitale, è oggi disponibile per tutti sull'applicazione IO, pensata per raggruppare in un solo posto gran parte dei servizi pubblici.

Il-Wallet permette di avere alcuni documenti di identità in formato digitale sul proprio smartphone.

I primi tre documenti inseriti nel portafoglio digitale sono:

1. la **Patente di guida** (valida solo in Italia nella sua versione smaterializzata),
2. la **Tessera sanitaria** - Tessera europea di assicurazione malattia;
3. la **Carta europea della disabilità**.

L'obiettivo futuro è rendere pienamente operativo il portafoglio digitale IT-Wallet e **ampliare i servizi digitali** anche in contesti online e ibridi, come il dialogo con bancomat e colonnine, entro il 2025.

Per la **carta di identità** si dovrà invece attendere ancora, con tutta probabilità almeno fino all'inizio del 2025.

Toccherà poi anche ai **certificati anagrafici, alla tessera elettorale, alla firma digitale, al fascicolo sanitario elettronico e persino agli abbonamenti per i trasporti.**

Per usare l'IT-Wallet sul proprio smartphone, basterà accedere all'App IO tramite SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Ecco come caricare i documenti sull'App Io con It-Wallet, passo per passo:

- Assicurati di aver già scaricato e configurato l'App IO sul tuo dispositivo.
- **Accedi** utilizzando il metodo di autenticazione preferito (pin, riconoscimento facciale, impronta digitale, ecc.).
- Individua l'avviso Novità: Documenti su IO nella schermata **Messaggi** e premi il pulsante **Inizia**.
- Segui le indicazioni per identificarti **tramite Spid, Cie + Pin o CieID**.
- Controlla che nome, cognome, data di nascita e codice fiscale siano corretti. Tocca Continua.
- Premi "Aggiungi primo documento", seleziona il tipo di documento (es. patente di guida, tessera sanitaria, ecc.) e segui le istruzioni.
- Tocca "Aggiungi al Portafoglio +" per salvare il documento nell'App.
- Per aggiungere ulteriori documenti, accedi alla sezione Portafoglio, premi su "Aggiungi al Portafoglio +", scegli il documento desiderato e ripeti i passaggi.

Una volta aggiunti nel Portafoglio dell'app IO, sarà possibile in questa prima fase **utilizzare la versione digitale dei documenti in specifici contesti d'uso dal vivo, al posto dei corrispettivi fisici:**

- la **Patente di guida** potrà essere utilizzata in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell'ordine;
- la **Tessera Sanitaria** - Tessera Europea di Assicurazione Malattia permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale;
- la **Carta Europea della Disabilità** avrà gli stessi usi già previsti dalla versione fisica del documento in Italia.

L'introduzione dell'IT-Wallet segna un passo importante verso la digitalizzazione dell'identità e dei servizi pubblici in Italia, in anticipo rispetto ai tempi richiesti dall'Unione Europea, che ha fissato il 2026 come deadline per l'adozione di un sistema di identità digitale da parte di tutti gli Stati membri: [l'EUDI Wallet](#) - *European Digital Identity Wallet*.

## **8. CARTE TACHIGRAFE E CRONOTACHIGRAFI - Importanti novità a decorrere dal 31 dicembre 2024 - Passaggio ai tachigrafi di seconda generazione G2V2**

In vista dell'approssimarsi delle prossime scadenze, si ricordano i principali obblighi introdotti dalla più recente normativa dell'Unione europea in merito al sistema tachigrafo digitale.

Secondo l'articolo 36 del **Regolamento n. 165/2014**, i conducenti durante un controllo su strada devono esibire le attività tachigrafiche relative al giorno in corso e ai 28 giorni precedenti. Tuttavia, il periodo controllabile su strada è stato **modificato dal Regolamento UE 1054/2020**, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2024, ampliando il periodo di controllo da 28 a 56 giorni.

In particolare, **chi opera nel trasporto internazionale** e dispone di veicoli muniti di **tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l'impianto con quello di nuova generazione.**

Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:

- **31 dicembre 2024**, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: [tachigrafo intelligente G2V2](#);
- **19 agosto 2025**, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;
- **1 luglio 2026**, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.

Agli obblighi di sostituzione del tachigrafo si aggiunge una disposizione generale che riguarda, invece, **tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo** (sia analogico che digitale di ogni generazione): **l'obbligo di dimostrare l'attività svolta nei 56 giorni precedenti** (oggi sono 28 giorni) nell'ambito dei controlli su strada (*Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall'art. 2 del Regolamento UE 1054/2020*).  
Tale obbligo entra in vigore dal **31 dicembre 2024**.

Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate a luglio 2023 (sulla base delle disposizioni normative che ne hanno disposto l'adeguamento) hanno **memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività**; quindi gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all'obbligo normativo **dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti** (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione.

Infatti, non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione, spetta unicamente all'utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste.

Val la pena sottolineare che, pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell'attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge.

La nuova carta, infatti, inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.

Al riguardo si ricorda, infine, che **l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide**.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del Portale dedicato alla metrologia legale, cliccare QUI.](#)

## **9. RESPONSABILI TECNICI - Disponibile il calendario delle verifiche per l'anno 2025**

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha **approvato e pubblicato il calendario delle verifiche per i responsabili tecnici che si terranno nel corso del 2025**.

Le verifiche complessivamente previste a livello nazionale per il prossimo anno **sono 60 e solo in sessioni ordinarie**, che si terranno dal 12 febbraio 2025 (Piemonte) al 11 dicembre 2025 (Emilia-Romagna e Puglia).

Ricordiamo che il Responsabile Tecnico dei rifiuti è la figura tecnica necessaria per essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le aziende che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, comprese quelle che svolgono attività di bonifica.

L'[articolo 13 del D.M. n. 120 del 3 giugno 2014](#), prevede che la formazione del responsabile tecnico deve essere attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche.

LINK:

[Per consultare il calendario delle verifiche per il 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per ascoltare una videoguia per lo svolgimento delle verifiche in modalità digitale, cliccare QUI.](#)

## **10. RAEE - Ulteriori indicazioni sulle misure semplificate per la gestione filiera ritiro**

Il Centro di Coordinamento RAEE ha predisposto ulteriori indicazioni per favorire distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nell'attività di gestione dei RAEE in conformità alla normativa vigente, salvaguardando la corretta tracciabilità dei rifiuti.

Il documento del 5 dicembre 2024, avente ad oggetto **le novità introdotte dalla L. n. 166/2024, di conversione del D.L. n. 131/2024** (c.d. "Decreto Infrazioni"), propone anche alcuni suggerimenti che vogliono rappresentare delle prassi di buona gestione, per permettere un'applicazione uniforme delle prescrizioni normative, nell'attesa di ulteriori chiarimenti da parte del legislatore.

Il riferimento è all'articolo 14-bis, che reca "*Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097*", con modifiche al decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.

Le indicazioni del CdC RAEE riguardano in particolare:

- il **trasporto dei RAEE in modalità semplificata**;
- il **documento di trasporto**;
- l'**iscrizione al portale** del CdC RAEE;
- l'**attività dei centri di raccolta**.

LINK:

[Per consultare il testo del documento, cliccare QUI.](#)

## **11. PATENTE A CREDITI EDILIZIA - I chiarimenti dell'INL sul regime sanzionatorio**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la **nota n. 9326 del 9 dicembre 2024**, in cui fornisce indicazioni riguardo l'applicazione della sanzione amministrativa alle imprese sprovviste di patente a crediti valida, operanti nei cantieri temporanei e mobili.

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti** che, in ragione di quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri.

E' previsto uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.

In questo caso la sanzione amministrativa è **pari al 10% del valore dei lavori** e, comunque, **non inferiore a 6.000,00 euro** e non soggetta alla procedura di diffida.

Per **calcolare l'esatto importo** della sanzione, pari al 10% del valore dei lavori - da considerarsi al netto dell'IVA - occorre sempre fare riferimento al singolo **contratto sottoscritto dal trasgressore**, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi.

A tal fine potranno essere considerati anche eventuali **preventivi** formulati dall'impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Nella fase accertativa, infatti, è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, tanto all'impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.

In mancanza di tale valore, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000,00.

L'importo delle sanzioni è destinato al finanziamento dei sistemi informatici utili al rilascio e aggiornamento delle patenti.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, ha l'obbligo di **verificare il possesso della patente** o del documento equivalente nei confronti delle **imprese esecutrici** o dei **lavoratori autonomi**, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA.

In caso di assenza della patente ab origine, qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia ommesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o con patente avente meno di 15 crediti è prevista la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91**, come stabilito dall'articolo 157 del D.Lgs. n. 81/2008.

**La sanzione non si applica** al committente o al responsabile dei lavori se, dopo l'affidamento, la patente viene sospesa, revocata o i crediti scendono sotto i 15. Tuttavia, in questi casi, si applica esclusivamente all'impresa o al lavoratore autonomo la sanzione prevista dall'art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro).

È quindi fondamentale **verificare con attenzione il momento effettivo dell'affidamento dei lavori**, senza limitarsi alla data riportata nel contratto.

**La sanzione prevista dall'art. 157 del D.Lgs. 81/2008 si applica esclusivamente ai lavori affidati a partire dal 1° ottobre 2024**, data di entrata in vigore dell'obbligo di possesso della patente a crediti, poiché le verifiche del committente e del responsabile dei lavori sono contestualizzate al momento dell'affidamento dei lavori.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota dell'INL n. 9326/2024, cliccare QUI.](#)

## **12. ISTAT - NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025 - Gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti**

Con un [comunicato stampa dell' 11 dicembre 2024](#), l'ISTAT ha reso noto di aver sviluppato la nuova classificazione **ATECO 2025** che entrerà in vigore a partire dal **1° gennaio 2025** e sostituirà l'attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

ATECO 2025 è direttamente derivata da NACE Rev. 2.1 adottata con Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; nella sua versione in lingua italiana il Regolamento di adozione è stato successivamente oggetto della rettifica n. 2024/90720.

L'intero processo è stato supportato da un Comitato inter-istituzionale (Comitato ATECO), composto da esperti statistici, rappresentanti dei principali enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali proprio in virtù delle finalità anche non propriamente statistiche che caratterizzano la classificazione.

Sviluppata da ISTAT, in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche, in stretta collaborazione con altri enti istituzionali, ATECO 2025 è il risultato di un'articolata operazione di revisione effettuata nell'ambito di un Comitato inter-istituzionale. In tale sede, gli **enti responsabili di registri di unità economiche sia statistici che amministrativi**: ISTAT, Sistema camerale (Camere di Commercio, Unioncamere e InfoCamere) e Sistema fiscale (Agenzia delle entrate e Sogei) hanno concordato una strategia comune per ottimizzare il lavoro di implementazione di ATECO 2025 nei registri statistici e amministrativi, in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa e di riduzione del carico informativo sugli utenti.

La classificazione ATECO 2025 **contiene in totale 3.257 codici**.

Rispetto alla classificazione ATECO 2007 - aggiornamento 2022 il dettaglio della nuova classificazione è leggermente aumentato; infatti le sezioni sono passate da 21 a 22, le classi da 615 a 651, le sottocategorie da 1.241 a 1.290 a fronte di una diminuzione delle divisioni da 88 a 87 e di una stabilità in termini di categorie (pari a 920 codici).

La struttura di ATECO 2025, articolata in codici e titoli, è disponibile sul sito istituzionale dell'ISTAT.

La nuova classificazione **verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025** al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.

**In ambito fiscale**, tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Come precisato dalla [risoluzione n. 262/2008](#), l'adozione della riclassificazione non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Di



conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all'Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l'attività svolta, dovrà:

- **se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio**, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
- **se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio**, dovrà utilizzare uno dei [modelli](#) pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

**Per gli adempimenti amministrativi presso il sistema camerale**, le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.

La riclassificazione prenderà il via d'ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.

La visura camerale dell'impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.

La comunicazione dell'avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l'App impresa italia, scaricabile dai principali App store online.

Sul sito [impresa.italia.it](https://impresa.italia.it) sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l'App.

LINK:

[Per accedere alla classificazione ATECO 2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa congiunto, cliccare QUI.](#)

### **13. GARANTE PRIVACY - Online la newsletter del 3 dicembre 2024**

Telemarketing selvaggio, concorsi PA, foto di minori di 14 anni sui social network senza il consenso di entrambi i genitori e Codice di condotta per i produttori di software gestionali: questi i temi affrontati dal Garante Privacy nella newsletter del 3 dicembre 2024, n. 529.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato Sky Italia srl con 842.000,00 euro per varie violazioni avvenute durante le **attività di telemarketing e invio di comunicazioni commerciali**. In risposta a 275 segnalazioni tra il 1° aprile 2022 e il 28 marzo 2023, l'Autorità ha accertato che Sky ha condotto operazioni di marketing telefonico e tramite sms senza controlli sufficienti in materia di informativa e consenso.

Il Garante Privacy ha multato l'INPS con 50.000,00 euro per aver divulgato online i **dati personali di migliaia di partecipanti a un concorso** indetto dall'Istituto. Oltre ai nomi, cognomi e date di nascita dei candidati, sono stati resi pubblici il punteggio medio ottenuto nelle prove scritte e orali, i punteggi relativi ai titoli, l'ammissione con riserva, inclusi dettagli sulla salute di più di 5.000 partecipanti tra vincitori e idonei.

Per postare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori. Invece se il minore ha compiuto quattordici anni la normativa italiana gli riconosce la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione.

È quanto ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali intervenuto a seguito del reclamo di una madre, che lamentava la pubblicazione di una foto del figlio, minore di quattordici anni, da parte del padre sul proprio profilo Facebook.

Il Garante Privacy ha approvato il **Codice di condotta presentato da Assosoftware**, l'Associazione italiana dei produttori di software in Italia, concernente il trattamento dei dati personali da parte delle imprese sviluppatrici e produttrici di software gestionali (SWH).

Questi software, utilizzati da aziende, associazioni, professionisti ed enti pubblici, garantiscono il **rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali, assistenziali e gestionali**, includendo la preparazione dei bilanci, la gestione del personale e le pratiche societarie, con un impatto significativo sulla protezione dei dati personali.

LINK:

[Per consultare il testo della Newsletter n. 529/2024, cliccare QUI.](#)

## **14. FNC - FONDO NUOVE COMPETENZE 2024 - Come accedere agli incentivi per la formazione dei dipendenti - Pubblicato il decreto che dà il via alla terza edizione**

Con la pubblicazione del **decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 10 ottobre 2024** parte la terza edizione del **Fondo Nuove Competenze (FNC)**, finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.

Nel **2024** il Fondo è passato dalla gestione di **Anpal** a quella del **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** e il **decreto attuativo del 10 ottobre 2024** è stato pubblicato, sul sito del Ministero del lavoro - Sezione pubblicità legale, il 26 novembre 2024.

Il Fondo Nuove Competenze, istituito dall'articolo 88 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, in questa nuova edizione viene anche denominato "Competenze per le innovazioni", sostiene le imprese che hanno necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali e in caso di progetti di investimento strategico o di transizione industriale, e che necessitano a questo fine di formare nuove competenze per i propri lavoratori e lavoratrici.

Per raggiungere questo obiettivo sono stanziati **730 milioni di euro** del Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro", cofinanziato dal FSE+ ([Fondo sociale europeo plus](#)), a cui potranno essere aggiunte risorse del Programma Operativo Complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ oltre che, per finalità specifiche, del fondo per la formazione e il sostegno al reddito previsto dalla legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003).

Queste somme finanziano in parte il costo orario dei lavoratori impegnati in percorsi formativi e novità di questa edizione del FNC, dei disoccupati già preselezionati dall'azienda per la successiva assunzione (art. 2).

La dotazione iniziale del Fondo è suddivisa in tre categorie principali:

1. **Sistemi formativi** (25% delle risorse): destinati a gruppi di imprese guidati da un big player, in linea con la direttiva UE 2023/2775. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro.
2. **Filiere formative** (25% delle risorse): rivolte a imprese di piccole e medie dimensioni (PMI), preferibilmente inserite in distretti territoriali, reti produttive o filiere con vocazione economica specifica. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro.
3. **Singoli datori di lavoro** (50% delle risorse): per interventi diretti da parte di singole imprese. Il contributo massimo è fissato a 2 milioni di euro per ogni datore di lavoro.

I datori di lavoro possono presentare un'unica istanza scegliendo infatti tra le tre linee di intervento.

Il FNC finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti, in coerenza con le intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, nei percorsi formativi.

Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori (artt. 3 e 4).

Le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità definite nell'Avviso pubblico, che sarà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È previsto un coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome nella valutazione dei progetti, con un meccanismo di silenzio assenso entro 10 giorni.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 10 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

## **15. ACN - AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE - Pubblicate le linee guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati**

L'Agencia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha pubblicato le "Linee guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio".

I recenti casi di dossieraggio alimentato da accessi abusivi di dipendenti infedeli e da parte di fornitori a sistemi informatici di alcune banche, ministeri ed enti pubblici hanno richiamato l'attenzione dell'Agencia per la cybersicurezza che ha emanato delle **specifiche linee guida in materia per prevenire e limitare i casi di utilizzo improprio delle banche dati**.

Le nuove Linee Guida pubblicate dall'ACN rappresentano un documento di riferimento per **contrastare il rischio di accessi abusivi**, sia da parte di insider (insider threats) sia da minacce esterne.

Il documento illustra in termini semplici e fruibili anche da parte di soggetti non addetti ai lavori le misure di sicurezza da implementare e adottare al fine di prevenire e mitigare **rischi legati all'uso improprio dei dati** e alla sicurezza delle infrastrutture digitali con gravi danni e ripercussioni sulla reputazione delle imprese e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Le nuove linee guida si inseriscono nella più ampia **Strategia nazionale di sicurezza cibernetica**, che punta a rafforzare la resilienza dello spazio digitale italiano attraverso misure tecniche, organizzative e procedurali indirizzate, in primo luogo, ai soggetti pubblici e privati inclusi nel Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

Il documento è organizzato in parti, capitoli, paragrafi e appendici.

La prima parte individua le **misure di sicurezza che i soggetti adottano per il rafforzamento della propria resilienza**, mentre la seconda parte è dedicata alla **descrizione delle modalità di implementazione raccomandate per l'attuazione delle misure**.

Seguono tre Appendici:

**A** – indica le implementazioni minime attese per l'attuazione di ogni misura di sicurezza;

**B** – riporta la mappatura tra le misure di sicurezza individuate;

**C** – riporta il glossario con le definizioni dei termini utilizzati nel documento.

L'Agencia per la cybersecurity, in questo contesto, esercita funzioni di supporto e vigilanza per garantire la conformità alle normative e il miglioramento della sicurezza complessiva.

LINK:

[Per accedere alle Linee Guida, cliccare QUI.](#)

## **16. INFORMAZIONI SULL'IMPOSTA SUL REDDITO - Approvati modelli e formati UE per le comunicazioni**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 dicembre 2024, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2952 del 29 novembre 2024** che stabilisce un **modello comune e i formati elettronici di comunicazione**, ai fini dell'applicazione della Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda le **informazioni da fornire**, da parte delle grandi imprese, nelle **comunicazioni delle informazioni sull'imposta sul reddito**.

La [direttiva 2013/34/UE](#) disciplina la **redazione dei bilanci e la relazione sulla gestione delle aziende**, e il regolamento in questione si concentra in particolare sulle **informazioni fiscali** che le imprese devono trasmettere.

Ai sensi dell'articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri richiedono alle imprese di predisporre, rendere pubblica e mettere a disposizione una **dichiarazione contenente informazioni sull'imposta sul reddito**, relativa al più recente dei **due esercizi consecutivi**, in ciascuno dei quali i **ricavi consolidati** alla data di chiusura del loro bilancio siano **superiori a euro 750 000 000,00**.

La Commissione ha così definito un modello standard e dei formati elettronici di comunicazione leggibili automaticamente.

Questi modelli e formati devono essere utilizzabili anche nei casi in cui un'impresa **designi un rappresentante soggetto alla legislazione di uno Stato membro** per la pubblicazione e la disponibilità della propria comunicazione riguardante le informazioni sull'imposta sul reddito.

Nella creazione del modello e dei formati di comunicazione, la Commissione ha considerato i progressi fatti nel campo della digitalizzazione e nella facilità di accesso alle informazioni pubblicate dalle imprese. Nel preparare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, le imprese devono assicurare:

- a) **l'utilizzo del formato XHTML** (*Extensible Hypertext Markup Language*) e l'integrazione di marcature tramite le **specifiche Inline XBRL**, in conformità con le specifiche XBRL (*Extensible Business Reporting Language*) applicabili riportate nell'allegato II del regolamento;
- b) la **marcatore delle informazioni** comunicate utilizzando la **tassonomia di base** con gli elementi indicati nell'allegato IV, tabella 2, secondo le regole relative alla marcatura e al deposito stabilite nell'allegato III del regolamento.

Le imprese devono applicare il presente regolamento per la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito **a partire dagli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2025 o in una data successiva.**

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2024/2952, cliccare QUI.](#)

## **17. DEFORESTAZIONE ZERO - Le regole Ue sulle dichiarazioni ambientali**

Dall'Ue il regolamento che **istituisce il sistema online attraverso il quale le imprese dovranno presentare la dichiarazione sulla conformità di determinati beni alle nuove regole contro la deforestazione.**

Si tratta del **regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084** della Commissione del 4 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – Serie L. il 6 dicembre 2024 e in vigore dal 9 dicembre 2024, **attuativo del regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023** (cd. "Regolamento deforestazione zero").

Il nuovo Regolamento Europeo sulla Deforestazione **mira a contrastare la deforestazione e il degrado forestale globale.**

Il regolamento si applica a una vasta gamma di prodotti, tra cui legno, carta, gomma, carne bovina, cacao, caffè, soia, olio di palma

Il **Regolamento (UE) 2023/1115 contro la deforestazione**, noto con l'acronimo EUDR (*European Deforestation-free products Regulation*), è già in vigore dal 29 giugno 2023 e le sue disposizioni di applicheranno a decorrere **dal 30 dicembre 2024** e, oltre ad estendere la gamma di prodotti interessati, obbligherà le aziende a redigere la **Dichiarazione di Dovuta Diligenza.**

Il nuovo Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR), in sostituzione al precedente (EUTR) mira a **contrastare la deforestazione e il degrado forestale globale** causati dalla produzione e dal consumo dell'UE, ampliando la gamma di prodotti a cui si applica: **legno, carta, carne bovina, cacao, caffè, soia, olio di palma, gomma e loro derivati.**

Le aziende dovranno verificare che questi prodotti siano conformi alla legislazione del Paese di produzione, compreso il **rispetto dei diritti umani e dei diritti delle popolazioni indigene interessate.**

Il Regolamento inoltre vieta l'importazione e l'esportazione dalla comunità di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

Il provvedimento **impone** alle imprese, prima di immettere sul mercato o esportare determinati prodotti, di presentare una **dichiarazione di dovuta diligenza** per attestare che il bene non contiene materie prime provenienti da terreni oggetto di recente deforestazione o che abbiano subito un degrado forestale.

Mettendo a disposizione le dichiarazioni di dovuta diligenza gli operatori assumono ufficialmente la responsabilità della conformità dei prodotti che intendono immettere sul mercato o esportare

Il nuovo regolamento **di esecuzione (UE) 2024/3084** stabilisce le regole sul **funzionamento del "sistema di informazione"** (piattaforma online) che gli operatori dovranno utilizzare per presentare e gestire la propria dichiarazione.

Ricordiamo che è **attualmente al vaglio delle Istituzioni Ue** la [proposta di modifica](#) del regolamento (UE) 2023/1115 **per far slittare di un anno l'applicazione dei nuovi obblighi**.

Pertanto, previo accordo del Parlamento europeo, gli obblighi derivanti dal regolamento saranno vincolanti a decorrere dal:

- **30 dicembre 2025 per grandi operatori e commercianti,**
- **30 giugno 2026 per microimprese e piccole imprese.**

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2024/3084, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2023/1115, cliccare QUI.](#)

## **18. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Al via le istanze per l'adeguamento del parco veicolare**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024, il **decreto 20 novembre 2024** con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà attuazione al decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a **25 milioni di euro**, destinate agli **investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi** che intendano procedere con il processo di **adeguamento del parco veicolare** in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

Possono inoltrare l'istanza le imprese di **autotrasporto di cose per conto di terzi**, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed **iscritte al Registro elettronico nazionale** istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e **all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.

Le risorse finanziarie, complessivamente pari a **25 milioni di euro** di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono **equamente ripartite** nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale.

Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite **posta elettronica certificata a partire dalle ore 10:00 del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16:00 del 17 gennaio 2025** all'indirizzo PEC: [ram.investimenti2025@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2025@legalmail.it).

L'indirizzo PEC di trasmissione dell'istanza dovrà essere quello aziendale dell'impresa richiedente e dovrà essere indicato nell'istanza medesima.

Qualora, ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, **non potrà presentare istanza nella successiva edizione di incentivazione**.

L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà **annullare**, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione. Non sarà comunque possibile annullare le istanze oltre il termine di scadenza della rendicontazione.

**Il 7 febbraio 2025** il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'**elenco delle istanze che siano risultate regolari** all'esito delle verifiche secondo l'ordine di prenotazione.

Il link per l'accesso al suddetto elenco sarà pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «*Temi - trasporti -autotrasporto merci - documentazione - autotrasporto merci -contributi ed incentivi per l'anno 2024 - investimenti*».

Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, **resta valido** in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 20 novembre 2024, cliccare QUI.](#)

## **19. PMI - Stanziati 320 milioni di euro per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili - In arrivo il decreto**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che è stato firmato il decreto "**Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI**" che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all'**autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici**, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

Le risorse destinate alla misura sono **320 milioni** di euro, a valere sull'Investimento 16 della Missione 7 "REPowerEU" del PNRR, di cui il 40% riservato alle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** e un altro 40% alle **micro e piccole imprese**.

Le agevolazioni, concesse ai sensi del "**Regolamento GBER**", saranno assegnate nella misura massima del:

- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento;
- 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

Ai fini delle **agevolazioni** sono ammesse le spese, **non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro** e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

- l'acquisto, l'installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all'operatività degli impianti;
- sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta;
- diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l'amministrazione titolare di tale investimento **PNRR**, la cui gestione verrà affidata ad **Invitalia**.

Con successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero, cliccare QUI.](#)

## **20. DISEGNI E MODELLI - Le nuove regole dettate dall'Unione europea - Protezione estesa ai design digitali e stampati in 3D**

L'Unione Europea ha aggiornato la sua normativa a protezione dei disegni e dei modelli.

Sono stati emanati:

- il **Regolamento 2024/2822** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, sui Disegni e Modelli dell'Unione Europea e
- la **Direttiva UE 2024/2823** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, sul Riconoscimento Giuridico dei disegni e modelli.

Entrambi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 18 novembre 2024.

Il Regolamento UE 2024/2822 entrerà in vigore il **1° maggio 2025**, con alcune disposizioni operative dal 1° luglio 2026.



La Direttiva UE 2024/2823, invece, è entrata in vigore l'**8 dicembre 2024**, con un termine di recepimento per gli Stati Membri fino al **9 dicembre 2027**.

Questi strumenti normativi modernizzano e armonizzano il sistema di tutela dei disegni e modelli, affrontando le sfide dell'era digitale.

L'obiettivo è creare un sistema uniforme e flessibile, che semplifichi e rafforzi la protezione dei disegni e modelli in tutta l'Unione Europea, con un'attenzione particolare alla digitalizzazione, alla stampa 3D e alle interfacce grafiche.

Tra le novità introdotte, spiccano l'ampliamento della protezione ai design digitali e animati, nuovi requisiti di rappresentazione, la possibilità di registrare più disegni e modelli (fino a 50) con una sola domanda, oltre a misure rafforzate per contrastare le contraffazioni legate alla stampa 3D.

Un'altra importante novità è l'introduzione del simbolo di disegno o modello registrato  $\text{\textcircled{D}}$ , che i titolari di disegni e modelli registrati nell'UE potranno utilizzare per segnalare che il prodotto gode di una tutela legale. Questo simbolo, analogo a quelli già in uso per i marchi  $\text{\textcircled{R}}$  e i diritti d'autore  $\text{\textcircled{C}}$ , rappresenta un ulteriore strumento per valorizzare e proteggere il lavoro creativo.

A partire dal **1° maggio 2025** le tasse di rinnovo per i disegni e modelli **subiranno aumenti significativi** per il 3° e il 4° rinnovo, con aumenti fino a 3 o 4 volte le tasse attuali, mentre le tasse di deposito per nuovi disegni e modelli rimarranno invariate.

Dal **1° luglio 2026**, la definizione di design sarà estesa per includere **animazioni, effetti visivi, transizioni** e altre caratteristiche digitali.

Saranno inoltre tutelati **ambienti virtuali, interfacce grafiche (GUI)** e prodotti digitali in senso lato. Questo cambiamento apre enormi possibilità per settori come tecnologia, moda, gaming e automotive, consentendo di proteggere pattern dinamici, funzionalità interattive e design non fisici.

Le modalità di rappresentazione dei disegni e modelli saranno rese più flessibili a partire dal **1° luglio 2026**, con l'eliminazione del limite delle sette prospettive e l'introduzione di **viste tridimensionali** e opzioni di esclusioni visive.

Tuttavia, i dettagli tecnici (formati, dimensioni dei file elettronici) saranno definiti tramite normative secondarie.

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2024/2822, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2024/2823, cliccare QUI.](#)

## **21. TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - LA "TABELLA SCADENZE R.E.N.T.Ri." - Avvio della fase operativa dal prossimo 15 dicembre**

Al fine di fornire indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al R.E.N.T.RI. e delle altre scadenze previste dall'articolo 13 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con [decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023](#), ha adottato la "[Tabella scadenze RENTRI](#)" relativa:

- alle date per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
- all'entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR),
- alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e
- alla data per l'emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

Le prime iscrizioni dovranno essere effettuate a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 e riguarderanno enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non con più di 50 dipendenti.

Per questo scaglione la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico scatterà a decorrere dal 13 febbraio 2025, mentre per gli altri dovrà coincidere con la data di iscrizione al R.E.N.T.Ri..

Per quanto riguarda i nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato:

- **al 4 novembre 2024** l'avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio e
- **al 23 gennaio 2025** i termini per la vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri.

La funzionalità di stampa del format del registro di carico e scarico è disponibile direttamente dall'[area pubblica del portale RENTRI](#), senza necessità di autenticazione e consente anche di produrre fogli bianchi, ma sempre contrassegnati dal nominativo dell'impresa ed in calce dal riferimento alla normativa vigente.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, già dal 4 novembre 2024 possono scaricare i nuovi modelli dei registri di carico e scarico disponibili sul sito e portarli alla vidimazione presso la competente Camera di Commercio, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro.

**I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.**

Da questa data, i vecchi modelli non potranno più essere né vidimati e né utilizzati, anche se precedentemente vidimati.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

Ricordiamo, infine, che è a disposizione un [portale di supporto](#) dal quale, alla voce "eventi formativi", è possibile consultare le principali novità (tempistiche, soggetti obbligati, normative di riferimento).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato del Ministero e per prendere visione del decreto direttoriale n. 97/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente la "Tabella Scadenze RENTRI", cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato al RENTRI, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il calendario degli eventi formativi territoriali, cliccare QUI.](#)

## **22. IMBALLAGGI CONTENENTE LIQUIDI ALIMENTARI - Contributi per 10 milioni di euro volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere nelle ZEA - Attesa la pubblicazione del bando**

Il 5 dicembre scorso, è stato pubblicato, sul sito del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il **decreto interministeriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 novembre 2024 n. 387**, recante "*Riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto e di un credito d'imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle zone economiche ambientali (di seguito ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141*".

Il Decreto interministeriale stabilisce le disposizioni per il riconoscimento di un **contributo economico a fondo perduto** e di un credito d'imposta volti a **promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA)**, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

La dotazione finanziaria disponibile è pari a **complessivi 10 milioni di euro**, di cui 5 milioni di euro per l'erogazione del contributo economico a fondo perduto, e 5 milioni di euro per il riconoscimento di un credito d'imposta.

Per essere ammessi al contributo i **commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni** devono:

- avere sede operativa all'interno di una ZEA (aree che coincidono con i territori dei parchi nazionali, istituite dalla legge clima a fine 2019);
- introdurre per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili.

Per una corretta comprensione, il decreto, all'articolo 3, comma 2, specifica:

- Per **"Imballaggio per la vendita o imballaggio primario"** si intende l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita destinata all'utente finale o al consumatore;
- Per **"Imballaggio riutilizzabile"** si intende l'imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.

Soggetti attuatori sono:

- a) **SOGEI - Società generale d'informatica S.p.A.**, per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'articolo 5, nonché per le attività di istruttoria delle istanze concernenti il contributo economico a fondo perduto e il credito d'imposta e per la definizione dei relativi importi;
- b) **CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.**, per la gestione dell'erogazione dei contributi economici a fondo perduto.

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà pubblicare, sul proprio sito web, un **bando per l'anno 2024** nel quale verranno individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo economico a fondo perduto nonché le modalità di attestazione del possesso dei requisiti.

Nella domanda di concessione del contributo economico a fondo perduto, da presentare mediante un'apposita applicazione web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i richiedenti dovranno indicare il possesso dei requisiti previsti all'articolo 3 del presente decreto nonché dichiarare gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (art. 5).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

LINK:

[Per consultare il testo del D.I. del 6 novembre 2024, cliccare QUI.](#)

### **23. CRA - Cyber Resilience Act - Pubblicato il regolamento europeo sulla cibersicurezza dei prodotti digitali**

Il 20 novembre 2024 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il **Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024** relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).

Il Regolamento contiene **71 articoli e 8 Allegati** (l'allegato più importante è l'Allegato I che riporta in un elenco i REQUISITI ESSENZIALI DI CIBERSICUREZZA).

Il regolamento, noto come "*Cyber Resilience Act*" (CRA), è entrato in vigore il 10 dicembre 2024 ma sarà pienamente applicabile dall'11 dicembre 2027, con due eccezioni: l'articolo 14 (Obblighi di segnalazione delle vulnerabilità del prodotto digitale da parte dei fabbricanti) si applica a decorrere dall'11 settembre 2026 e il Capo IV (articoli da 35 a 51 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità) si applica a decorrere dall'11 giugno 2026.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, stabilisce:

- a) norme per la **messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali** per garantire la cibersecurity di tali prodotti;
- b) requisiti essenziali di cibersecurity per la **progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali** e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti per quanto riguarda la cibersecurity;
- c) requisiti essenziali di cibersecurity per i **processi di gestione delle vulnerabilità** messi in atto dai fabbricanti per garantire la cibersecurity dei prodotti con elementi digitali durante il periodo in cui si prevede che i prodotti siano in uso e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi;
- d) norme sulla **vigilanza del mercato**, compreso il monitoraggio, e sull'applicazione delle norme e dei requisiti di cui al presente articolo.

Con il *Cyber Resilience Act* l'Unione europea stabilisce **norme per la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali** per garantire la cibersecurity di tali prodotti ed i requisiti essenziali di cibersecurity per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali.

Fissa anche **obblighi per gli operatori economici** in relazione a tali prodotti, i requisiti essenziali (ossia generali) di cibersecurity per i processi di gestione delle vulnerabilità e le norme sulla vigilanza del mercato, compreso il monitoraggio, e sull'applicazione delle norme e dei requisiti fissati nel Regolamento.

In altri termini, il CRA si applica *"ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato la cui finalità prevista o il cui utilizzo ragionevolmente prevedibile include una connessione dati logica o fisica diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete"*.

Ai sensi dell'articolo 3, per «**prodotto con elementi digitali**» si intende *"qualsiasi prodotto software o hardware e le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto, compresi i componenti software o hardware immesso sul mercato separatamente"*; mentre, per «**connessione logica**» si intende una *"rappresentazione virtuale di una connessione dati realizzata attraverso un'interfaccia software"*.

Differenziandosi dalla definizione di «**connessione fisica**», la quale invece consiste in *"qualsiasi connessione tra sistemi di informazione elettronici o componenti realizzata con mezzi fisici, anche attraverso interfacce elettriche, ottiche o meccaniche, fili od onde radio"*.

Ai sensi dell'articolo 6, i prodotti con elementi digitali sono messi a disposizione sul mercato soltanto se:

- a) soddisfano i requisiti essenziali di cibersecurity di cui all'allegato I, parte I, a condizione che siano correttamente installati, siano oggetto di un'adeguata manutenzione e siano utilizzati conformemente alla loro finalità prevista o in condizioni ragionevolmente prevedibili e, se applicabile, siano stati installati i necessari aggiornamenti di sicurezza, e
- b) i processi messi in atto dal fabbricante sono conformi ai requisiti essenziali di cibersecurity di cui all'allegato I, parte II.

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(UE\) 2024/2847, cliccare QUI.](#)

## **24. INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IL DISEGNO DI LEGGE IN DISCUSSIONE AL SENATO - Arrivati i primi rilievi critici della Commissione europea - Occorre rispettare il dettato dell'AI ACT senza ulteriori limitazioni**

- A)** E' in discussione al Senato (AS1146) il disegno di legge sull'Intelligenza Artificiale (IA), depositato il 20 maggio 2024.

Il disegno di legge **si articola in 26 articoli**, suddivisi nei seguenti 6 Capi:

- CAPO I – Principi di finalità (artt. 1- 6)
- CAPO II – Disposizioni di settore (artt. 7 – 16)
- CAPO III – Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione (artt. 17 – 22)
- CAPO IV – Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore (artt. 23 e 24)
- CAPO V – Disposizioni penali (art. 25)
- CAPO VI – Disposizioni finanziarie (art. 26).

### **Tra i principi generali:**

- La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
- Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.
- I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto della autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità e dei principi indicati in precedenza.

La legge interviene su diversi settori:

- nell'ambito sanitario e di disabilità (artt. 7, 8 e 9);
- in materia di lavoro (artt. 10 e 11);
- in materia di professioni intellettuali (art. 12);
- nella Pubblica Amministrazione (art. 13);
- nell'attività giudiziaria (art. 14);
- per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale (art. 16).

Prevista la emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intelligenza artificiale, approvato dal Parlamento europeo nella seduta del 13 marzo 2024 (art. 22).

L'AI Act, il regolamento europeo che disciplina la materia, ha previsto che ciascuno Stato membro si doti di una "Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale", senza definire in modo rigido che tipo di ente avrà questa responsabilità.

La legge italiana, all'articolo 18, ha scelto un sistema di governance "duale":

- l' **Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**, che avrà il compito di vigilare sull'applicazione dell'Intelligenza artificiale, con poteri ispettivi e sanzionatori;
- l' **Agenzia per l'Italia digitale (AgID)**, che si occuperà dell'esecuzione della strategia nazionale, di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'IA, e di definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale.

Ricordiamo che nel frattempo, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 10 luglio 2024, il [Regolamento \(UE\) 2024/1689](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.

Il Regolamento - in vigore dal 1° agosto 2024 - che detta regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, costituisce il primo atto normativo a livello globale indirizzato a regolamentare in maniera orizzontale il complesso mondo dell'intelligenza artificiale.

**B)** Il 5 novembre 2024, la Commissione europea ha inviato al Governo italiano un **parere circostanziato (C(2024) 7814) sul disegno di legge sulla intelligenza artificiale (AS1146)**, attualmente all'esame del Senato.

Nel parere la Commissione UE **evidenzia le zone di attrito tra il disegno di legge italiano e AI Act e invita Governo e Parlamento a tenerne conto.**

Le osservazioni della Commissione Ue vanno sia nel senso di **richiedere un più stretto collegamento nelle definizioni contenute nell'AI Act**; sia nel senso di **non creare nuove e ulteriori restrizioni** nelle applicazioni dei sistemi di AI; sia nel senso di **rispettare il principio di indipendenza nelle Authority di verifica**, cosa questa che nel disegno di legge italiano è messa in discussione dal fatto che i compiti di vigilanza non sono rimessi al Garante per la protezione dei dati personali, come avviene in tutti i Paesi della UE, ma a due Autorità come la ACN e la AGENAS, entrambe sostanzialmente collegate al Governo, creando così una situazione già più volte criticata da parte delle Autorità di protezione dati degli altri Paesi europei e che ha già visto l'Italia in difficoltà in varie sedi.

La Commissione Ue ha suggerito di inserire all'articolo 1 un riferimento specifico al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (IA); ha segnalato che, in riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, quella di "modelli di IA" differisce da quella del regolamento europeo sull'IA e che, comunque, la norma

nazionale dovrebbe limitarsi a fare riferimento alle definizioni già contenute nel regolamento senza replicarle.

In riferimento all'articolo 12, sull'uso dei sistemi di IA nell'ambito delle professioni intellettuali, la Commissione europea ha invitato il legislatore italiano a eliminare qualsiasi restrizione nell'uso di sistemi di IA non "ad alto rischio", per non porsi in contrasto con il regolamento.

In riferimento all'articolo 23, comma 1, lettera b), del disegno di legge, secondo cui i contenuti prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale devono essere resi chiaramente riconoscibili mediante un segno visibile con l'acronimo "IA" o mediante un annuncio audio, la Commissione europea ritiene che tale obbligo si sovrapponga e vada oltre gli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 4, del regolamento sull'IA.

LINK:

[Per consultare il testo del disegno di legge \(AS1146\) in discussione al Senato con le relative relazioni, cliccare QUI.](#)

## **25. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - Adottato il marchio collettivo "AGRICOLTORE ALLEVATORE CUSTODE DELL'AGROBIODIVERSITA'" - Dettate le regole di utilizzo del marchio**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il **Decreto Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023**, introduce il **marchio collettivo figurativo "Agricoltore Allevatore Custode dell'Agrobiodiversità"** che intende valorizzare e promuovere le attività di agricoltori e allevatori custodi, impegnati nella conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione o erosione genetica.

Ricordiamo che il marchio è radicata nella [Legge n. 194 del 1° dicembre 2015](#), volta alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Con tale legge sono stati istituiti:

- **l'Anagrafe Nazionale della Biodiversità** dove sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica (art. 3),
- la **Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare** (art. 4),
- il **Portale Nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare** (art. 5),
- il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare (art. 8),
- il **Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare**, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge, nonché per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Il Fondo avrà una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015 (art. 10);
- la **Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare** (il 20 maggio di ogni anno) (art. 14)

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potranno:

- a) **realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità** di interesse agricolo e alimentare. In tale ambito sono altresì previsti **appositi itinerari**, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati (art. 12);
- b) **istituire comunità del cibo e della biodiversità** di interesse agricolo e alimentare (art. 13).

Il marchio collettivo "AGRICOLTORE ALLEVATORE CUSTODE DELL'AGROBIODIVERSITÀ", introdotto con il decreto del 9 novembre 2023, **sarà operativo a far data dal 1° gennaio 2026**.

Con lo stesso decreto è stato anche **approvato il Regolamento d'Uso che definisce le condizioni e le modalità di utilizzo del Marchio**.



**Gli agricoltori e allevatori** interessati a **utilizzare il marchio** collettivo "**Agricoltore Allevatore Custode dell'Agrobiodiversità**" devono seguire una procedura precisa, definita dal **Regolamento d'Uso** riportato in allegato al citato decreto ministeriale del 9 novembre 2023.

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 194/2015, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 9 novembre 2023, cliccare QUI.](#)

## **26. CONAI - Da luglio 2025 variano i contributi ambientali per gli imballaggi in legno, plastica e vetro e per i compositi a base carta**

Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), con un comunicato stampa dello scorso 9 dicembre, informa dell'**aumento dal 1° luglio 2025** del **contributo** ambientale per la gestione degli **imballaggi in legno, plastica vetro** e di quelli **a base cellulosica (carta/cartone)**.

Il contributo ambientale **è ciò che pagano i produttori e gli utilizzatori** (commercianti, distributori, importatori) degli imballaggi **ai Consorzi del riciclo perché gestiscano per conto** loro tali beni una volta divenuti **rifiuti**.

Gli aumenti riguardano i Consorzi di filiera previsti per legge dal D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).

Il contributo per gli **imballaggi in legno** passa da 7 euro e 9 euro per tonnellata.

Importante aumento per gli **imballaggi in vetro** per i quali il contributo passa dai 15 euro/tonnellata a 35 euro dal 1° luglio 2025 (con un aumento ulteriore a 40 euro dal 1° gennaio 2026).

Per gli **imballaggi in carta**, oltre all'aumento del contributo ambientale, si registra un'altra novità: **dalle 6 fasce contributive attuali si passa a otto** per **valorizzare** maggiormente gli **imballaggi compositi** (quelli fatti con carta e altro materiale) più **facilmente riciclabili**.

Gli aumenti riguardano gli imballaggi compositi: quelli non certificati (Aticelca® 501) subiscono aumenti maggiori.

Per gli **imballaggi in plastica** è **confermata** anche per il 2025 la **modulazione del contributo in 9 fasce** differenziate a seconda del livello di riciclabilità degli imballaggi.

Per tre di esse dal 1° luglio 2025 gli importi scendono leggermente mentre per le altre sei si registrano aumenti.

LinkLINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del CONAI, cliccare QUI.](#)

## **27. FAQ ERRATE - Responsabilità della P.A. - Deve risarcire il danno causato**

Le **FAQ errate**, pubblicate sul sito di una Stazione Appaltante, possono pregiudicare l'esito di una gara di appalto. In tal caso, la Pubblica Amministrazione **deve risarcire l'operatore che ha fatto affidamento sulla spiegazione contenuta nelle FAQ**.

Si è espresso in questi termini il **TAR Marche con la sentenza 862/2024, pubblicata il 7 novembre 2024**.

Nel caso esaminato, un concorrente non si è aggiudicato la gara perché, facendo affidamento sulle FAQ pubblicate dalla Stazione Appaltante, **non ha sfruttato le chance dell'avvalimento premiale** previste dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti).

L'avvalimento premiale, regolato dall'articolo 104 del Codice Appalti, consente non solo di ottenere i requisiti necessari per partecipare ad una gara, ma anche di **sfruttare i requisiti premiali** dell'ausiliario per ottenere un punteggio più alto.

La Pubblica Amministrazione nel bando ha indicato solo la generica possibilità di ricorrere all'avvalimento e il concorrente ha chiesto se potesse sfruttare la certificazione di parità di genere dell'impresa ausiliaria.

Il RUP (Responsabile unico del progetto) ha negato tale possibilità. Il concorrente, che non si è avvalso del punteggio aggiuntivo che avrebbe potuto ottenere grazie alla certificazione, **non si è aggiudicato la gara e ha presentato ricorso al TAR.**

Secondo i giudici, nelle gare pubbliche, le FAQ (*Frequently Asked Questions*), ovvero i chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della legge di gara fornite dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, *"non costituiscono un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis ... sicché esse, per quanto non vincolanti, orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent ..."* sicché le FAQ, i chiarimenti, proprio perché provengono da fonte autorevole, ossia la pubblica amministrazione, la cui attività è generalmente sorretta dal principio di presunzione di legittimità (Consiglio di Stato, sez. IV, 26/8/2024, n. 7236), **non possono essere considerati tamquam non essent e orientano inevitabilmente gli operatori economici.**

L'offerta in risposta all'invito ad offrire della stazione appaltante è **risultata falsata** a causa dell'azione (l'informazione non corretta) dell'Amministrazione stessa ed ha determinato, in concreto, la formulazione di un'offerta valida (non era in gioco l'ammissibilità alla gara, ma una premialità) ma formulata a condizioni diverse.

In sostanza, il chiarimento fornito dalla Stazione Appaltante nelle FAQ è risultato errato perché in contrasto con le novità introdotte dal Codice Appalti del 2023 sull'avvalimento premiale. Dato che la Pubblica Amministrazione, fornendo delle FAQ errate, ha **male informato il concorrente**, i giudici l'hanno **considerata responsabile e hanno stabilito che è tenuta a risarcire il danno calcolando il mancato guadagno causato all'azienda.**

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del TAR Marche n. 862/2024, cliccare QUI.](#)

## **28. CENSIS - 58° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2024 - Poca crescita - Poca cultura - Stipendi ridotti**

**Giunto alla 58a edizione**, il Rapporto CENSIS (*Centro Studi Investimenti Sociali*), **interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese.**

Le **Considerazioni generali** introducono il Rapporto con l'esortazione a ritrovare la via della crescita mediante la capacità di aprirsi al nuovo.

Nella seconda parte, **La società italiana al 2024**, vengono affrontate le questioni di maggiore interesse emerse nel corso dell'anno descrivendo la sindrome italiana, le insidie della continuità nella medietà, la guerra delle identità, la mutazione morfologica della nazione, i conti che non tornano e le equazioni irrisolte del sistema-Italia, i fenomeni ambivalenti e in chiaroscuro.

Nella terza e quarta parte si presentano le **analisi per settori**: la formazione, il lavoro e la rappresentanza, il welfare e la sanità, il territorio e le reti, i soggetti e i processi economici, i media e la comunicazione, la sicurezza e la cittadinanza.

Se a prima vista il 2024 potrebbe essere ricordato come l'anno dei record (il record degli occupati e del turismo estero, ma anche il record della denatalità, del debito pubblico e dell'astensionismo elettorale), un'analisi approfondita ci consegna una immagine più aderente alla reale situazione sociale del Paese.

**La sindrome italiana è la continuità nella medietà, in cui restiamo intrappolati.**

**Il Paese si muove intorno a una linea di galleggiamento**, senza incorrere in capitomboli rovinosi nelle fasi recessive e senza compiere scalate eroiche nei cicli positivi.

Anche nella dialettica sociale, la sequela di disincanto, frustrazione, senso di impotenza, risentimento, sete di giustizia, brama di riscatto, smania di vendetta ai danni di un presunto colpevole, così caratteristica dei nostri tempi, non è sfociata in violente esplosioni di rabbia.

Negli ultimi vent'anni (2003-2023) **il reddito disponibile lordo pro-capite si è ridotto in termini reali del 7,0%**. E nell'ultimo decennio (tra il secondo trimestre del 2014 e il secondo trimestre del 2024) anche **la ricchezza netta pro-capite è diminuita del 5,5%**.

La sindrome italiana nasconde non poche insidie. **L'85,5% degli italiani ormai è convinto che sia molto difficile salire nella scala sociale.**

All'erosione dei percorsi di ascesa economica e sociale del ceto medio corrisponde una **crescente avversione ai valori costitutivi dell'agenda collettiva del passato**: il valore irrinunciabile della democrazia e della partecipazione, il conveniente europeismo, il convinto atlantismo.

Il **tasso di astensione alle ultime elezioni europee** ha segnato un record nella storia repubblicana: il 51,7% (alle prime elezioni dirette del Parlamento europeo, nel 1979, l'astensionismo si fermò al 14,3%).

Per il 71,4% degli italiani l'Unione europea è destinata a sfasciarsi, senza riforme radicali.

Il 68,5% ritiene che le democrazie liberali non funzionino più. E il 66,3% attribuisce all'Occidente (Usa in testa) la colpa dei conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente.

Sono alcune delle considerazioni che abbiamo estrapolato dal [comunicato stampa del 6 dicembre](#).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del 58mo Rapporto Censis, cliccare QUI.](#)

## **29. CARTA DEDICATA A TE - Attivazione e primo acquisto entro il prossimo 16 dicembre - Pena la decadenza dal beneficio**

La "Carta Dedicata a Te 2024", ritirata dal beneficiario del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024.

Lo stabilisce il comma 4 dell'articolo 5 del [D.I. 4 giugno 2024](#).

Successivamente, l'INPS, con il [messaggio n. 2575 del 10 luglio 2024](#), ha fornito le indicazioni operative per l'accesso alla misura dopo l'emanazione del D.M. 4 giugno 2024.

Ricordiamo che la prepagata per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, a cui si sono aggiunti anche la benzina e i trasporti, è stata introdotta dalla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) con una dotazione iniziale per il 2023 di 500 milioni di euro, poi potenziata dall'articolo 2 del D.L. n. 131/2023 (c.d. "Decreto Energia"), convertito dalla L. n. 169/2023) di ulteriori 100 milioni di euro, per complessivi 600 milioni di euro.

Per il 2024, l'articolo 1, comma 2, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha stabilito che la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024.

**Destinatari del beneficio economico** aggiuntivo sono i cittadini appartenenti a nuclei familiari con almeno tre componenti, residenti nel territorio italiano, che si trovano in una situazione svantaggiata, in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai 15.000,00 euro, inclusi negli elenchi elaborati da INPS e trasmessi a Poste Italiane S.p.A.

I componenti del nucleo familiare attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono, inoltre, essere presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Nel 2024 è concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari a 500,00 euro, da utilizzare entro il 28 febbraio 2025.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 4 giugno 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Allegato 1, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Allegato 2, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'INPS, cliccare QUI.](#)

# Altre notizie in breve

## **1) TREGUA FISCALE A DICEMBRE - SOSPESE LE COMUNICAZIONI DEL FISCO**

La recente riforma fiscale, culminata con l'approvazione del D.Lgs. n. 1 dell' 8 gennaio 2024 (c.d. "Decreto Adempimenti"), ha introdotto una novità significativa nel rapporto tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti: la **sospensione delle comunicazioni relative ai controlli fiscali durante il mese di dicembre**.

Questa iniziativa, denominata "*tregua fiscale invernale*", si affianca alla già esistente sospensione di agosto, offrendo ai contribuenti un periodo di tranquillità in un momento dell'anno tradizionalmente dedicato alla famiglia, alle festività e al riposo.

A partire **dal 1° dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024**, l'Agenzia delle Entrate sospenderà l'invio di specifiche comunicazioni riguardanti i controlli fiscali.

L'obiettivo del legislatore è ridurre lo stress fiscale sui contribuenti, permettendo di godere delle festività senza preoccupazioni sulle posizioni fiscali.

Ricordiamo che con le circolari n. 8/E dell'11 aprile e n. 9/E del 2 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità apportate dal D.Lgs. 1/2024, che, in attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale, prevede semplificazioni in tema di dichiarazioni, pagamenti dei tributi, razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie e sospensione dell'invio di comunicazioni ed inviti, che si riportano di seguito.

## **2) CORSI DI SPORT INVERNALI - Esonero dall'obbligo di emissione della fattura**

Con D.M. 22 novembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito che, **per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale**, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, "**l'emissione della fattura non è obbligatoria** se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione".

Il presente decreto si applica a partire dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

## **3) REGIONE MARCHE - Modulistica unica per la presentazione delle istanze di avvio dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**

La Regione Marche, con **decreto dirigenziale del 25 novembre 2024, n. 216**, ha approvato la **modulistica unica** da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2025, per la presentazione delle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

La nuova modulistica è stata approvata in adempimento della DGR. N. 36/2024 aggiornando la precedente modulistica unica approvata con provvedimento DDVAA n. 202 del 26 ottobre 2022.

Il provvedimento prevede che **le istanze di avvio dei procedimenti** disciplinati dalla suddetta delibera presentate **senza impiegare i moduli approvati**, e non corredate dagli allegati ed elaborati elencati nei moduli stessi, **devono ritenersi irricevibili**.

LUNK:

[Per consultare il testo del decreto dirigenziale n. 216/2024 con l'allegata modulistica, cliccare QUI.](#)

## **4) ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - Eliminato l'obbligo di indicazione del Codice Fiscale**

Con il **provvedimento del 10 dicembre 2024, Prot. n. 443574/2024**, l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'eliminazione dell'obbligo, originariamente previsto a partire dall'anno di imposta 2024, di indicare il Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile.

Pertanto, a partire dalle spese sostenute nell'anno d'imposta 2024, l'indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è sempre facoltativa.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento 443574/2024, cliccare QUI.](#)

**5) IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Dettate le modifiche agli schemi per il bilancio** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2024, il **provvedimento 26 novembre 2024 dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni** che stabilisce modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 152/2024, cliccare QUI.](#)

**[RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE](#)**  
**[Repubblica italiana](#)**  
**[I provvedimenti scelti per voi](#)**  
**(dal 2 al 14 Dicembre 2024)**

**1) Legge 18 novembre 2024, n. 183:** Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 22 novembre 2024:** Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni individuate dal numero 1-septies della tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**3) D.P.C.M. 30 ottobre 2024, n. 185:** Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito. (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**4) D.P.C.M. 23 ottobre 2024:** Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**5) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Decreto 152 novembre 2024:** Integrazione del decreto 26 luglio 2024, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE per quanto riguarda la zona a lettura ottica del documento di viaggio provvisorio dell'UE. (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**6) Legge 9 dicembre 2024, n. 187:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 145/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

**7) CONSOB - Delibera 23 ottobre 2024:** Introduzione del contributo di vigilanza dovuto dai fornitori di servizi di Crowdfunding. (Delibera n. 23293). (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

**8) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – Provvedimento del 26 novembre 2024:** Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), capo I (Disposizioni generali sul bilancio), capo II (Bilancio di esercizio), capo III (Bilancio consolidato) e capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 152). (Gazzetta Ufficiale n. 290 dell' 11 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, clicca qui.](#)

**9) Legge 9 dicembre 2024, n. 189:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 155/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

**10) Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190:** Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**11) Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Decreto 13 settembre 2024:** Adozione di ulteriori modalità applicative delle disposizioni in materia di idoneità nelle graduatorie dei concorsi pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
**I provvedimenti scelti per voi**  
**(dal 2 al 14 Dicembre 2024)**

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2977 della Commissione del 28 novembre 2024** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **i dati di identificazione personale e gli attestati elettronici di attributi rilasciati ai portafogli europei di identità digitale**. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 4 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)



**2) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione del 28 novembre 2024** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **l'integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale**. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 4 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**3) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980 della Commissione del 28 novembre 2024** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione **in relazione all'ecosistema dei portafogli europei di identità digitale**. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 4 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**4) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 della Commissione del 28 novembre 2024** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la **certificazione dei portafogli europei di identità digitale**. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 4 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**5) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982 della Commissione del 28 novembre 2024** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i **protocolli e le interfacce che devono essere supportati dal quadro europeo di identità digitale**. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 4 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**6) Decisione (UE) 2024/3083 della Commissione del 4 dicembre 2024** che istituisce un codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 5 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione, clicca qui.](#)

**7) Decisione C/2024/7412 della Commissione del 4 dicembre 2024** che istituisce il gruppo di alto livello «comitato europeo per l'agricoltura e l'alimentazione». (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C del 5 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione, clicca qui.](#)

**8) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione del 4 dicembre 2024** sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla **deforestazione e al degrado forestale**. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 6 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**9) Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024** concernente il trattamento delle acque reflue urbane. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 12 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

**10) Regolamento delegato (UE) 2024/3103 della Commissione del 2 settembre 2024** recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **l'aggiornamento della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)**. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 12 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**11) Regolamento delegato (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024** che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 13 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**12) Decisione (UE) 2024/3134 della Consiglio del 2 dicembre 2024** relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 5 dicembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione, clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**